

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore Finanziario Servizio Ragioneria

Numero Generale	751
Data Determina	18/11/2025

OGGETTO:	ART. 79 DEL CCNL 16.11.2022 “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO” E DECRETO LEGGE N.25 DEL 14 MARZO 2025 - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Elena Ponzoni / InfoCert S.p.A.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione C.C. n. 44 del 30/07/2024 è stato approvato il D.U.P. 2025/2027 ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. 267/2000 e smi nonché del principio contabile applicato della programmazione (all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011);
- con deliberazione C.C. n.74 del 30/12/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027, redatto in conformità ai modelli di cui al D.lgs. 118/2011 e smi;
- con deliberazione G.C. n. 10 del 23/01/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;
- con deliberazione G.C. n. 41 del 24/03/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027;

PREMESSO CHE:

- con decreto sindacale n. 20 del 01/04/2025 la sottoscritta è stata nominata responsabile apicale del settore Finanziario sino al 31/12/2025 e, per l'effetto, titolare di incarico di elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 19 comma 1 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, posto che il Comune di Concesio è ente privo di dirigenza;

RICHIAMATI:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 169, comma 1, del D.lgs. 267/2000 che recita *“La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei*

servizi”;

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- il fondo risorse decentrate dall'anno 2025, nell'attesa della stipula del CCNL per il triennio 2022/2024, è disciplinato dall'art. 79 del CCNL 2019/2021.

DATO ATTO CHE, le risorse del fondo risorse decentrate risultano suddivise in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della «*eventualità e variabilità*» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

DATO ATTO CHE, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1 CCNL 2016/18);
 - Risorse stabili di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (01/04/2023), rapportate al part time, in caso di part time originario (CFL ARAN 223);

RICHIAMATO l'art 14, comma 1 bis, D.L. 25 del 14 marzo 2025 convertito con modificazioni dalla Legge 69 del 9 maggio 2025: *“A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa*

sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementalì."

DATO ATTO CHE delle indicazioni operative per l'applicazione della disposizione normativa sopra richiamata, fornite con circolare RGS prot. 175706 del 27/06/25;

PRESO ATTO CHE, in relazione alla suddetta facoltà di incremento, previa verifica del rispetto pluriennale dei vincoli legislativi e di spesa di seguito indicati:

- "valori soglia" D.M. 17/03/2020, valore computato al lordo di oneri;
- tetto generale della spesa del personale ex art. 1, commi 557 o 562, L. 296/2006; maggiore spesa computata al lordo di oneri ed Irap;
- sostenibilità finanziaria pluriennale, asseverata dall'organo di revisione contabile

il Comune di Concesio con apposito atto di indirizzo, espresso dalla G.C. con deliberazione n. 175 del 13/11/2025, ha inteso incrementare la parte stabile del fondo per l'importo di € 20.000,00;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

DATO ATTO CHE il comma 3 prevede che *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL."*;

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE con orientamento applicativo CFL 211 l'Aran ha affermato che *"Come si evince dalla formulazione letterale della disposizione, l'incremento di natura variabile previsto dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022 decorre dal 2022, in attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022); pertanto, tale incremento può essere deciso dagli enti anche negli anni successivi, fino alla misura massima prevista, in relazione alle disponibilità di bilancio"*;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 8, comma 3, D.L. 13/2023: *"Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio,*

anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.”;

VISTO l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014 (decurtazione consolidata);
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

RICHIAMATI:

- l'art 11 del d. lgs 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”*
- l'art 79, comma 6 del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

RILEVATO, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali p.e.o.);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);

- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-*bis*, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- dall'01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091, della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
- incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 45 d.lgs. n. 36/2023;
- incremento di cui all'art 14, comma 1 bis, D.L. 25/2025.

PRESO ATTO invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e tra queste rilevano per l'ente:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa/ elevata qualificazione;
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

EVIDENZIATO CHE la RGS, con circolari a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

PRESO ATTO CHE si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e se ne darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

PRESO ATTO CHE il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, per gli anni 2011/2014, di complessivi € 9.067,00;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

EVIDENZIATO CHE il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

RILEVATO CHE la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

CONSIDERATO CHE il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che è *fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

RILEVATO CHE il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emessi al 31/12/2025, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è superiore a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018;

VERIFICATO CHE, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è *adeguato in «aumento» per l'importo di € 38.247,22*, come rappresentato nella tabella che segue, di calcolo dell'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs n. 75/2017, secondo la previsione di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, di seguito riportata:

LIMITE 2016	347.548,55
fondo 2018	240.426,00
budget p.o. 2018	81.564,00
totale 2018	321.990,00
n. dipendenti 31/12/2018 totali	46,05
n. dipendenti 31/12/2018 solo indeterminato	46,05
QMP	6.992,18

ANNO DI VERIFICA - 2025			
NUMERO CEDOLINI EMESSI	CEDOLINI	% p.t.	valore
[OMISSIS...]			
TOTALE CEDOLINI / UNITA' (diviso 12 mensilità)			51,52
Δ (differenziale dotazione)	5,47		
ADEGUAMENTO 2025	38.247,22		
LIMITE 2016 ADEGUATO	385.795,77		

RISCONTRATO CHE il limite è quantificato in € 385.795,77 come da prospetto a seguire:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	
	ANNO 2016
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	256.203,00
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)	- 9.067,00

INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI		-
TOTALE LORDO	(+)	247.136,00
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)		3.958,00
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)		
TOTALE VOCI ESCLUSE	(-)	- 3.958,00
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	(+)	78.812,00
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA P.O. ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)	(+)	
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)		
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (GALLEGGIAMENTO MAGGIORAZIONE, POSIZIONE E RISULTATO) EVENTUALMENTE RAPPORATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA + maggiorazione		15.246,55
ESCLUSIONE PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE	(+)	
FONDO STRAORDINARIO	(+)	10.312,00
TOTALE VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	(=)	347.548,55
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 di 34/2019 (solo per enti soggetti)		38.247,22
LIMITE ART. 23, CO. 2, ADEGUATO AI SENSI ART. 33 D.L.N. 34/2019		385.795,77

RILEVATO CHE l'organo esecutivo con deliberazione n. del 13/11/2024 ha disposto di impiegare lo spazio finanziario, correlato all'ipotesi di aumento della dotazione organica conseguente all'applicazione dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, di cui sopra, destinando l'importo presuntivamente disponibile di € 96.847,48 come segue:

- alle risorse stabili del fondo, attraverso l'istituto di cui all'art. 79 comma 1 lett. c) del Ccnl 16/11/2022, "incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni," per € 28.562,12 ;
- alle risorse variabile del fondo, attraverso i seguenti istituti:
 - art. 79 comma 2 lettere b) del Ccnl 2019/21, (dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997) per € 16.257,00;
 - art. 79 comma 2 lettere c) del Ccnl 2019/21 (scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti), per € 31.554,00;
- alla retribuzione di risultato delle elevate qualificazioni, per € € 20.474,36;

EVIDENZIATO CHE l'adeguamento andrà verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali effettivamente registrati alla data del 31/12/2025, procedendo alle opportune, eventuali rimodulazioni, secondo le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato;

RICHIAMATO il disposto dell'art 1, comma 124, della legge di bilancio 2025 (L.207/2024): "Ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale."

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 175 /2025, ad oggetto "Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2025. Determinazione delle risorse variabili e delle risorse di parte stabile ai

sensi dell'art.14 bis del D.L. n. 25/2025. Indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per l'avvio della contrattazione per la stipula dell'accordo economico 2025 nell'ambito del CCDI 2023-2025.”

CONSIDERATO che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2025 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

- Art. 79, comma 1:
 - **lettera a):**
 - importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, Ccni 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € 172.577,00;
 - risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € 4.160,00;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 4.899,70;
 - lett. c): Retribuzioni individuali di anzianità art. 67 comma 2 lettera c) € 529,10;
 - **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Importo pari ad € 3.971,50;
 - **lettera c):** incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale, € 28.562,12;
 - **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per € 3.865,67;
- art. 79 comma 1-bis differenziale stipendiale, quota annuale, calcolato in base al personale in servizio alla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 e tra D3 e D1 come indicato da Aran (CFL 175 e CFL 223) pari ad € 5.869,63;
- art. 14, comma 1 bis, D.L. 25 del 14 marzo 2025 pari a € 20.000,00;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE la parte stabile del fondo viene incrementata, ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis, D.L. 25 del 14 marzo 2025, per un importo pari ad € 20.000,00, come disposto con la sopra richiamata delibera di G.C. n. 175 del 13/11/2025, nella quale è stato dato atto del rispetto pluriennale dei vincoli normativi e finanziari previsti:

- valore “soglia” d.m. 17/03/2020 attuativo dell'art 33, D.L. 34/2019;
- del tetto generale alla spesa del personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562, L. 296/2006;
- dell'equilibrio pluriennale di bilancio, così come asseverato dall'organo di revisione contabile;

ATTESO CHE per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2025, parte stabile, ammonta ad € 244.434,72;

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art 79:

- comma 2, lettera a):
 - art. 67, comma 3, lett. c) specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
 - incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016 - art. 45 D. Lgs 36/2023: € 63.000,00;
 - incentivi IMU/TARI, art. 1, comma 1091, legge 145/2018: € 12.000,00;
 - art. 67, comma 3, lett. d): importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente - € 352,92;

RILEVATO CHE la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con la sopra richiamata deliberazione della G.C. n. 175 del 13/11/2025, di seguito specificati:

- art. 79, comma 2, lettera b): incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997, € 16.257,00;
- art. 79, comma 2, lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, € 31.554,00;
- art. 79, comma 2, lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, risorse di cui all'art 98, comma 1 (proventi cds), € 6.650,00;
- art. 79, comma 3, per l'importo pari ad € 2.308,15. Importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

CONSIDERATO ALTRESÌ, CHE agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le seguenti voci:

- della disciplina dello straordinario, € 2.122,01 di cui all'art. 79 comma 2, lettera d);

RILEVATO CHE per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2025 - parte variabile - ammonta ad € 134.244,08;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2025, nell'ammontare complessivo pari ad € 378.678,80, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2025", Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO CHE il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, come dimostrato nel prospetto a seguire:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

		ANNO 2016	ANNO 2025
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI		256.203,00	378.678,80
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI			
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)		- 9.067,00	-
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI		-	-
TOTALE LORDO	(+)	247.136,00	378.678,80

VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)		3.958,00	122.196,66
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)			
TOTALE VOCI ESCLUSE	(-)	- 3.958,00	- 122.196,66
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	(+)	78.812,00	101.000,00
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA P.O. ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)	(+)		- 753,09
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)			- 11.624,90
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (GALLEGGIAMENTO MAGGIORAZIONE, POSIZIONE E RISULTATO) EVENTUALMENTE RAPPORTATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA + maggiorazione		15.246,55	30.379,48
ESCLUSIONE PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE	(+)		-
FONDO STRAORDINARIO	(+)	10.312,00	10.312,00
TOTALE VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	(=)	347.548,55	385.795,63
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 di 34/2019 (solo per enti soggetti)		38.247,22	
LIMITE ART. 23, CO. 2, DEFINITIVO		385.795,77	
DECURTAZIONE DA OPERARE			-
SPAZIO OPERATIVO POSITIVO			0,14

TENUTO CONTO CHE il Fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557/562, della Legge n. 296/2006;

PRESO ATTO CHE la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2025, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, contrattuali e circolari interpretative;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 e successive variazioni di bilancio, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

RILEVATO CHE, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

Descrizione	Importo
Progressione economica anni precedenti ("differenziale stipendiale" ex art. 78 c. 3 lett. b) del CCNL 2019/2021)	€ 60.514,95
Differenziali stipendiali art 14 CCNL 2019/21(anni precedenti)	€ 5.869,63
Indennità di comparto quota carico fondo (art. 33 c. 4 lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004)	€ 25.718,00
Totale utilizzi vincolati	€ 92.102,58

DATO ATTO, INOLTRE, CHE è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2023-2025 sottoscritto in data 22/12/2023;

CONSIDERATO CHE:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

RICHIAMATA la deliberazione n. 71/2023/PRSE del 12.07.2023, con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte ha rimarcato il fondamentale ruolo svolto dai revisori dei conti nel perfezionamento della procedura inerente alla contrattazione integrativa, sottolineando l'importanza fondamentale di ogni fase, che deve essere completa in tutti i passaggi, ivi compreso quello della certificazione della regolare costituzione del fondo delle risorse decentrate;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori n. 25 del 17/11/2025, acclarato al protocollo al n. 35066 in data 17/11/2025, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale che assevera la conformità dell'incremento delle risorse ex articolo 14 D.L. 25/2025 ai principi di contenimento della spesa di personale e di rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

ATTESTATO, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che in capo al sottoscritto Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse alcuno, nemmeno potenziale, in relazione al presente provvedimento e al procedimento allo stesso sotteso, si senti dell'art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt.6 e 7 del D.P.R. 62/2013

VERIFICATA la coerenza del presente provvedimento con il DUP 2025/2027, presupposto imprescindibile a pena di improcedibilità dei provvedimenti, ai sensi del principio contabile applicato della programmazione (par. 8.3);

DATO ATTO CHE:

- il sottoscritto Responsabile apicale, con l'apposizione della firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale ex art. 3 della L. 241/1990;
2. di adeguare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 di € - 38.247,22 quantificandolo in € 385.795,77, comprendendo altresì nella verifica il salario accessorio del Segretario Comunale, (come da istruzioni della RGS fornite per la compilazione della scheda SICI e della tab. 15/1 relativi alla figura del Segretario Comunale/ come da Delibera Corte Conti Lombardia 115/2023);
3. di procedere all'incremento D.L. n. 25/25 per l'importo € 20.000,00, come disposto con delibera di G.C. n.175 del 13/11/2025, nella quale è stato dato atto del rispetto pluriennale dei vincoli normativi e finanziari previsti;
4. di costituire, ai sensi dell'art 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025, per un importo complessivo di € 385.795,63, come da Allegato A) alla presente Determinazione;
5. di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2025, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, contrattuali e circolari interpretative;
6. di allegare il parere favorevole del Collegio dei Revisori n. 25 del 17/11/2025, acclarato al protocollo al n. 35066 in data 17/11/2025;
7. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2025 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2025 afferenti la spesa del personale;
8. di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

Descrizione	Importo
Progressione economica anni precedenti ("differenziale stipendiale" ex art. 78 c. 3 lett. b) del CCNL 2019/2021)	€ 60.514,95
Differenziali stipendiali art 14 CCNL 2019/21(anni precedenti)	€ 5.869,63
Indennità di comparto quota carico fondo (art. 33 c. 4 lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004)	€ 25.718,00
Totale utilizzi vincolati	€ 92.102,58

9. di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2025, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
10. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
11. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
12. di precisare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D. Lgs 267/2000 e s.m.i..



COMUNE DI CONCESIO

Provincia di Brescia
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono:030 2184000
Codice fiscale e Partita IVA:00350520177
www.comune.concesio.brescia.it

PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it - MAIL:protocollo@comune.concesio.brescia.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Elena Ponzoni / InfoCert S.p.A.